



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 674

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali e le Circolari della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N. 282 del 03.02.2026 – inerente l’informativa relativa alle diverse modalità di denuncia e gestione dei sinistri in ambito LND e SGS (all.1);
- Circolare N. 30 del 03.02.2026 – inerente il Museo del Calcio a Coverciano (all.2);
- Circolare N. 31 del 09.02.2026 – inerente la Circolare n. 5/2026 - Centro Studi Tributari LND (all.3);
- Circolare N. 32 del 10.02.2026 – inerente la piattaforma consultazione farmaci Lista sostanze e metodi proibiti WADA (all.4);
- Circolare N. 33 del 17.02.2026 – inerente la Circolare N. 6/2026 - Centro Studi Tributari LND (all.5).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/02/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



COMUNICATO UFFICIALE N. 282

Stagione Sportiva 2025/2026

Si comunica, di seguito, l'informativa relativa alle diverse modalità di denuncia e gestione dei sinistri nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico:

1. Tesserati e Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

Per i **Tesserati e Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti**, come noto, la Lega mette a disposizione sul portale istituzionale <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni> un'area online dedicata alle società sportive e ai tesserati, nella quale sono illustrate le norme assicurative e resi disponibili i documenti necessari per la conoscenza approfondita del sistema assicurativo sportivo.

Per i Tesserati e i Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti alle competizioni dilettantistiche, la denuncia dei sinistri occorsi in occasione delle citate competizioni e la relativa gestione devono essere effettuate **esclusivamente** tramite la piattaforma **eClaim**, accessibile all'indirizzo www.eclaim.cloud.

2. Tesserati e Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico

Per i **Tesserati e le Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico** nel sito istituzionale della FIGC nella Sezione Giovani è possibile reperire ogni necessaria informazione in ordine alla assicurazione infortuni e RCT.

Per i Tesserati e i Dirigenti di Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico, la denuncia dei sinistri concernenti infortuni occorsi in occasione di dette competizioni e la relativa gestione devono essere effettuate dal **1° gennaio 2026 esclusivamente** tramite la piattaforma **SportClaim.it**, accessibile all'indirizzo <https://sportclaim.it/>.

Coloro che **al 31 dicembre 2025** abbiano presentato la denuncia **tramite la precedente piattaforma** possono contattare **il numero dedicato 02 40135492** oppure inviare una comunicazione all'indirizzo sportclaim@pibgroup.it.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Roma, 3 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 30

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che anche nel nuovo anno, presso il **Museo del Calcio**, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), sono attive le iniziative dedicate alle Società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **“Giocare a Coverciano”** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Sarà anche possibile **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, nei luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il *tour* comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la **sala stampa**, la **palestra** ed il **campo numero 3**.

Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.



Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 9 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 31

Oggetto: Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2026

Oggetto: Nuova disciplina del calcolo dell'IVA nelle operazioni permutative

I commi 138 e 139 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 – n. 199 del 30 dicembre 2025 – ha introdotto una rilevante modifica al comma 2 dell'art. 13 del DPR n. 633/1972, con effetto dal 1° gennaio 2026, in materia di calcolo dell'IVA sull'imponibile nelle operazioni permutative.

Il richiamato comma 138 stabilisce che all'art. 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, le parole: “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” sono sostituite dalle seguenti: “dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni e prestazioni”, e il successivo comma 139 statuisce che le disposizioni recate dal comma 138 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente a detta data.

Pertanto, mentre fino a tutto il 2025 la base imponibile IVA per le operazioni in argomento era determinata dal valore di mercato – valore normale – dei beni, **dal 1° gennaio 2026** nelle medesime operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate in permuta, l'imponibile IVA è determinata in base al “**valore**” – e non più in base al “valore normale” – dei beni e servizi oggetto dell'operazione e, quindi, nelle vendite con permuta l'IVA va calcolata sull'imponibile determinato in relazione ai **costi** riferibili ai beni e servizi scambiati.

La norma assume importanza specie nel campo delle sponsorizzazioni sportive che prevedono la cessione di merce o servizi forniti dallo sponsor in cambio di prestazioni pubblicitarie, quali il logo sulle divise, cartelloni pubblicitari, ecc..

Nelle operazioni di sponsorizzazioni, pertanto, andranno emesse distinte fatture sia dallo sponsor che effettua la cessione di beni/servizi sia dalla ASD/SSD che effettua la prestazione pubblicitaria allo sponsor e, nell'emissione della fattura, l'imponibile andrà determinato indicando tutti i costi, sia i costi diretti, quali le materie prime, sia i costi indiretti, quali i costi amministrativi e la quota di spese generali, sia gli oneri accessori; sull'imponibile così determinato andrà applicata l'aliquota IVA propria.

Infatti, nel caso delle ASD/SSD che si trovano nel regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, l'imposta andrà applicata con la detrazione forfettaria del 50%.

Va, poi, considerato che la nuova disciplina sta creando problemi interpretativi specialmente sui contratti pluriennali, comportando un doppio meccanismo di calcolo. A tale riguardo, in sede di conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”, attualmente all'esame del Parlamento, tra gli emendamenti presentati si segnala quello presentato dal Presidente della Commissione Finanze tendente ad applicare la nuova disciplina solo per i nuovi contratti stipulati nel 2026, con decorrenza dal 2027, senza interferire nei contratti già in corso per i quali dovrebbe continuare ad essere applicata la precedente disciplina.



Roma, 10 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 32

Oggetto: Piattaforma consultazione farmaci commercializzati in Italia e principi attivi proibiti ai sensi della Lista delle sostanze e dei metodi proibiti della World Anti-Doping Agency

Con la presente si porta a conoscenza che NADO Italia ha reso disponibile una piattaforma informatica dedicata alla consultazione dei farmaci commercializzati in Italia e principi attivi proibiti ai sensi della Lista delle sostanze e dei metodi proibiti della World Anti-Doping Agency (WADA).

Si informa, altresì, che la suddetta piattaforma non contiene informazioni su integratori alimentari, prodotti omeopatici e altre medicine alternative.

La piattaforma è disponibile sul sito internet istituzionale di NADO Italia, collegandosi al link <https://www.nadoitalia.it/it/consultazione-farmaci-e-principi-attivi.html>

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 17 febbraio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 33

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 – Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, IRES e altre imposte.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2026

**Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025 – Disposizioni integrative e correttive
In materia di IRPEF, IRES e altre imposte.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro nonché di modifica allo Statuto dei contribuenti e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il Decreto è suddiviso in 9 Capi e 20 articoli che dispongono nella materia di seguito riportata:

Capo I - Tassazione dei redditi di persone fisiche (artt. 1-2)

Capo II - Reddito d'impresa (artt. 3-7)

Capo III - Fiscalità internazionale (artt. 8-10)

Capo IV - Basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro (art. 11)

Capo V - Statuto dei contribuenti e adempimento collaborativo (artt. 12-14)

Capo VI - Riscossione (art. 15)

Capo VII- Dogane e accise (artt. 16-17)

Capo VIII-Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e versamenti e riscossione (art. 18)

Capo IX - Disposizioni finali (artt.19-20)

Si riportano alcune delle disposizioni che possono interessare le ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

- **Capo I** – Sono disposte alcune modifiche in materia di trattamento fiscale delle detrazioni e dei redditi di lavoro dipendente (artt. 1-2), e in materia di contabilità e scissione delle imprese (artt. 3-7).

Con l'art. 1, si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni e carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR. Si prevede che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12, si devono applicare considerando, tra i beneficiari, i seguenti familiari: il coniuge che non sia legalmente né effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, che convivono con il contribuente e percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Tali soggetti vanno considerati anche se in taluni casi non è più prevista a loro favore una detrazione per carichi di famiglia, quali i figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazione soppressa con l'art. 1, comma 11 della Legge di Bilancio 2025). Inoltre, al secondo periodo, viene stabilito che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all'art. 12, per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo art. 12, ovvero si fa genericamente riferimento ai familiari a carico, si devono considerare tra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 ovvero a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Con l'art. 2 è apportata una modifica formale alla lettera *i-bis* dell'art. 51, comma 2, del TUIR, al fine di coordinare il tenore letterale della norma con le più recenti disposizioni che hanno introdotto incentivi per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che hanno diritto alla pensione.

In merito, con l'art. 1, comma 161 della Legge di Bilancio 2025 è stato previsto che i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata (art. 24, comma 10, del D. Lgs.

6 dicembre 2011, n. 201) possono rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi a loro carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria – AGO – per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori indipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive. Inoltre, la quota che il datore di lavoro versa all'Ente di previdenza è corrisposta, qualora non fosse esercitata la predetta facoltà, interamente al lavoratore e non concorre alla determinazione del reddito dello stesso lavoratore.

-Capo II - Disposizioni in materia di contabilità e scissione delle imprese (artt. 3-7).

Con l'art. 3 dispone in materia di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili civilistici e con l'art. 4 sono introdotte disposizioni in materia di trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, chiarendo che la correzione, i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, non determinano effetti sanzionatori.

-Capo IV – Disposizioni in materia di imposte indirette, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro. Viene modificata la disciplina della determinazione della base imponibile delle predette imposte. L'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo delle rendite, delle pensioni vitalizie e dell'usufrutto, in base al tasso legale, è disposto con decreto del MEF.

-Capo V – Modifiche allo Statuto dei contribuenti. Con l'art. 12, comma 1, è disposto l'adeguamento alle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio. E', poi, prevista l'opzione per l'imposta sostitutiva – 200.000,00 euro - sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. Inoltre, sono emanate disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

E' introdotto, con l'art. 13, comma 1, lett. d), il nuovo strumento della consultazione semplificata, riservata ai contribuenti di minori dimensioni, con il quale questi ultimi potranno ottenere rapidamente le risposte ai loro quesiti tributari senza la necessità di presentare un interpello formale. Con apposito Decreto del MEF saranno determinati i presupposti, le modalità di presentazione e le procedure per la richiesta.

La successiva lett. e), dell'art. 13, comma 1, reca modifiche allo Statuto dei contribuenti, prevedendo che la presentazione dell'istanza di interpello in relazione a fattispecie particolarmente complesse è, in ogni caso, subordinato al versamento di un contributo la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con Regolamento del MEF.

L'art. 14 reca disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nel 2024 e 2025, l'Agenzia delle Entrate procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. La certificazione va prodotta entro il 30 settembre 2026 e la mancata produzione della certificazione entro il termine suddetto costituisce esclusione dal regime.

-Capo VI – L'art. 15 dispone in materia di modalità di accesso all'esercizio delle funzioni degli Ufficiali della riscossione.

Capo VIII - L'art. 18 reca modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e altri tributi indiretti. In particolare si rileva che al T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D. Lgs. n. 173/2024, dopo l'art. 14 è inserito l'art. 14-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Tra l'altro, se le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi non sono state operate ovvero non sono stati effettuati, dai sostituti d'imposta o dagli intermediari, i relativi versamenti nei termini prescritti, si fa luogo, in ogni caso, esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs. n. 173/2024, *(sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento dei tributi o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione)* qualora i sostituti d'imposta o gli intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto maggiorato degli interessi legali.

In materia di versamenti e riscossione, viene introdotta nel relativo Testo Unico la possibilità di proporre opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o

dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, secondo le regole del Codice di Procedura Penale.